



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Nessuna annotazione sul libretto tra familiari

Autore: Redazione | 03/11/2014



Libretto di circolazione: tra parenti non si va alla motorizzazione.

Non subisce alcuna sanzione, perché non commette alcuna irregolarità, chi utilizza saltuariamente un veicolo intestato a terzi messo a disposizione dal proprietario a titolo di liberalità. Nell'ambito della **stessa famiglia** è, infatti, completamente libero l'**uso promiscuo dei mezzi**. I figli possono usare le auto dei genitori e viceversa. E ciò vale anche se i **parenti non sono conviventi**. In caso di controllo, l'omessa annotazione poi potrà essere contestata solo all'avente causa e non all'eventuale conducente occasionale.

È quanto risulta da una recente circolare del Ministero degli Interni che mette in luce i nuovi doveri connessi all'**obbligo di annotazione dell'uso dell'auto altrui** per oltre 30 giorni **[1]**.

Leggi anche:

[Quali sono i soggetti tenuti al nuovo obbligo di annotazione?](#)

[Possesso auto: obbligatoria tra parenti l'annotazione sul libretto?](#)

[La nuova annotazione farà scattare il redditometro](#)

[L'uso personale dell'auto da annotare sulla carta di circolazione](#)

Dal 3 novembre è in vigore l'obbligo di effettuare una comunicazione tempestiva alla motorizzazione (entro 30 giorni) quando viene modificata la tracciabilità dei veicoli.

Nel regolamento di attuazione al codice stradale **[2]** vengono elencati tutti i casi in cui gli utenti devono obbligatoriamente attivarsi.

Ok al prestito dei veicoli in ambito familiare

In ambito familiare poi è sicuramente esonerato dall'obbligo formale il **comodato d'uso tra parenti conviventi** ma anche il normale scambio dei veicoli per un **uso promiscuo**.

Nessuna norma, specifica il Viminale, impedisce infatti il prestito dei veicoli, ossia **l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia** o di favore da parte di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione.

L'aggiornamento del libretto dovrà essere attivato anche in ipotesi di intestazione del mezzo a **soggetti incapaci** o nel caso di qualsiasi altro passaggio di possesso del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni.

Requisiti del comodato per portare all'insorgenza dell'obbligo comunicativo

Il comodato deve durare per un periodo superiore a 30 giorni.

Soggetto obbligato ad effettuare la comunicazione: il comodatario.

Soggetti esclusi: sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. In tal caso è comunque possibile procedere all'aggiornamento della carta di circolazione.

Soggetti legittimati a concedere a terzi il comodato del veicolo: il proprietario (od il "trustee"), il locatario (nell'ipotesi di leasing, previo assenso del locatore), l'usufruttuario, l'acquirente (nell'ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore). Ne consegue, pertanto, che è esclusa la possibilità per il comodatario di concedere ad altro soggetto l'uso del veicolo (sub comodato).

Note

[1] Circolare n. 300/a/7812/14/106/16 del 31.10.2014. **[2]** Art. 247bis reg. att. cds.

Autore immagine: 123rf com